



Regione Lombardia

DECRETO N° 9932

Del 16.09.2008

Identificativo Atto n. 944

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

DISPOSIZIONI SANITARIE IN MERITO ALLA DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DEI
VOLATILI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'
ATTIVITA' VENATORIA

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.





Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O VETERINARIA

RICHIAMATO il D.D.S. n. 1491 del 19 febbraio 2007 "Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06"

VISTE:

- l'O.M. 26 agosto 2005 "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
- l'O.M. 19 ottobre 2005 "Misure ulteriori di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria"
- l'O.M. 21 dicembre 2007 "Proroga dei termini previsti dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"
- la nota del Ministero della Salute DGSA/SEGR/872-P del 4 febbraio 2008 con la quale è stato trasmesso il Piano di monitoraggio nazionale per l'influenza aviaria relativo al 2008
- l'O.M. 1 agosto 2008 "Modifica Ordinanza del Ministero della Salute 21 dicembre 2007 - deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria"
- la Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili che vivono in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio"
- la Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 "che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria"

PREMESSO che l'O.M. 19 ottobre 2005, in particolare, sancisce il divieto sull'intero territorio nazionale di utilizzare come richiami vivi volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi

RILEVATO che la Decisione 2006/574/CE recante alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria, prevede in particolare la possibilità per gli Stati Membri di derogare al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi

CONSIDERATO che, valutata l'attuale situazione epidemiologica, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, acquisito il parere favorevole della Unità di Crisi Centrale, del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria e dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ha concesso con l'O.M. 1 agosto 2008, la deroga al divieto dell'uso





Regione Lombardia

nella caccia di volatili da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi fissando al contempo i requisiti e le condizioni minime necessarie;

RITENUTO di definire, in funzione della consistenza della popolazione di volatili da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi e dei fattori di rischio, efficaci misure di controllo al fine di monitorare lo stato sanitario dei volatili oggetto della citata deroga e di valutare l'evoluzione della situazione epidemiologica;

RITENUTO di stabilire efficaci misure di biosicurezza al fine di evitare l'eventuale trasmissione del virus dell'influenza aviaria dai volatili selvatici a quelli domestici e considerato che la tracciabilità e rintracciabilità dei volatili utilizzati come richiami vivi è di importanza strategica al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione dell'influenza aviaria;

RITENUTO di approvare, relativamente all'utilizzo come richiami vivi di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, le misure sanitarie e di biosicurezza per la prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

DI INTESA con la D.G.Agricoltura;

RITENUTO di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità;

VISTA la L.R. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare, relativamente all'utilizzo come richiami vivi di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, le misure sanitarie e di biosicurezza per la prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità;

Il Dirigente
dell'Unità Organizzativa Veterinaria
(Matteo Astuti)

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI SANITARIE IN MERITO ALLA DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DEI VOLATILI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELLA ATTIVITA' VENATORIA -

DISPOSIZIONI GENERALI

- 441330
- I detentori di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, entro la fine del mese di luglio precedente l'inizio della successiva stagione di caccia, devono richiedere alla competente Provincia l'autorizzazione ad utilizzare detti animali come richiami vivi nella attività venatoria, secondo la procedura di cui al successivo punto "Anagrafica". Per quest'anno tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2008.
 - Il detentore di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi deve essere identificato in BDR/BDN, secondo la procedura di cui al successivo punto "Anagrafica".
 - Tutti i volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi ed utilizzati come richiami vivi devono essere identificati, a cura del detentore, individualmente tramite un identificativo individuale inamovibile, distribuito dalle Province, secondo la procedura di cui al successivo punto "Anagrafica".
 - Per ottenere l'autorizzazione di cui al punto precedente il detentore deve inoltre sottoscrivere l'impegno a rispettare tutte le norme vigenti in tale settore.
 - Le movimentazioni dei volatili dalle loro abituali sedi di allevamento al luogo di utilizzo devono essere registrate in un apposito documento dove devono essere riportati anche i seguenti eventi: morte/smarrimento/cessione a terzi/macellazione per autoconsumo. E' responsabilità del detentore tenere aggiornate tali informazioni e, solo relativamente a morte/smarrimento/cessione terzi/macellazione per autoconsumo, darne tempestiva comunicazione alla Provincia che provvederà all'aggiornamento in BDR/BDN.
 - Il legittimo possesso dei richiami deve essere documentato; per la stagione di caccia 2008/2009 può in alternativa essere autocertificato con dichiarazione resa ai sensi di legge.
 - Ogni detentore può essere autorizzato solo alla detenzione di massimo 100 esemplari, indipendentemente dal luogo di detenzione.
 - Per la stagione di caccia 2008/2009, successivamente alla prima richiesta, non possono essere autorizzati volatili diversi da quelli indicati nella richiesta autorizzativa; per le stagioni successive, qualsiasi variazione rispetto alla precedente richiesta autorizzativa deve essere comunicata entro la fine del mese di luglio utilizzando il Modello 1.
 - I richiami autorizzati devono essere utilizzati unicamente nell'ATC/CA/AFV/appostamento fisso indicato nella richiesta autorizzativa.
 - I richiami appartenenti ad un unico detentore possono essere utilizzati in un solo ATC/CA/AFV.
 - E' consentito l'utilizzo di richiami vivi, appartenenti ad uno stesso detentore, in più appostamenti fissi a condizione che gli stessi siano ubicati nel medesimo ATC o CA
 - Il detentore ha la responsabilità e l'obbligo di:
 - consegnare alla competente sezione dell'IZS, direttamente o tramite il Servizio Veterinario territorialmente competente la carcassa dei volatili eventualmente deceduti
 - segnalare, al Servizio Veterinario territorialmente competente, qualsiasi sintomo riferibile a malattia riscontrata nei soggetti detenuti
 - preavvisare il Servizio Veterinario territorialmente competente circa la volontà di macellare per autoconsumo i volatili; in questo caso l'identificativo individuale deve essere riconsegnato alla Provincia
 - mettere a disposizione degli Organi di controllo tutte le informazioni e i documenti richiesti

NORME DI BIOSICUREZZA

- I volatili utilizzati come richiami vivi devono essere allevati separatamente, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, da eventuale altro pollame domestico allevato in loco o in altra sede.
- Tale separazione deve essere garantita anche durante il trasporto.



ALLEGATO A - DISPOSIZIONI SANITARIE IN MERITO ALLA DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DEI VOLATILI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELLA ATTIVITA' VENATORIA -

- Il trasporto deve avvenire per mezzo di contenitori lavabili con fondo a tenuta e utilizzati solo per tale scopo.
- Deve essere evitato qualsiasi contatto diretto e/o indiretto con pollame domestico ovunque allevato.
- Il detentore e chiunque governi o venga in contatto con tali animali deve garantire adeguate norme di igiene personale (lavaggio mani, cambio calzature, ecc.) e le misure di biosicurezza di cui ai precedenti punti.

MISURE SANITARIE DI CONTROLLO

Premesso che la valutazione della situazione epidemiologica può determinare, anche durante la stagione di caccia in corso, la sospensione del regime di deroga, i controlli sanitari nei confronti dell'influenza aviaria vengono effettuati:

- su tutti i volatili deceduti e consegnati alla competente sezione dell'IZS;
- se opportuno sui volatili macellati;
- in base ad uno specifico piano di monitoraggio che verrà predisposto dalla D.G.Sanità in funzione della popolazione censita, situazione epidemiologica e fattori di rischio. Gli accertamenti sanitari verranno effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari
- i prelievi di cui al punto precedente devono essere effettuati al termine della stagione di caccia e prima dell'inizio della successiva, e comunque prima di spostare gli animali;
- in caso di esito positivo devono essere immediatamente applicati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme;
- I Servizi Veterinari e le Province effettuano ciascuno per le proprie competenze la verifica del rispetto delle condizioni previste per il regime di deroga;
- La verifica della mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto e agli altri specifici provvedimenti in materia, determina la revoca alla autorizzazione all'uso di richiami vivi nella caccia fatto salvo ovviamente quanto specificatamente previsto in campo Venatorio e di Sanità Pubblica.

ANAGRAFICA

I detentori dei richiami si possono classificare nelle seguenti tipologie:

- detentore di richiami vivi a titolo individuale: in questo caso i volatili sono detenuti presso una determinata struttura e trasportati, nel periodo di caccia o nelle singole giornate di caccia, presso un appostamento di uno specifico ambito territoriale caccia (ATC o CA)
- concessionario di una azienda faunistico venatoria (AFV): in questo caso i richiami sono detenuti presso la AFV e utilizzati solamente presso un'appostamento situato nella stessa AFV
- titolare di un appostamento fisso: in questo caso i richiami sono detenuti durante tutto l'anno o la stagione di caccia in prossimità dell'appostamento stesso situato in uno specifico ATC o CA

Ogni singolo detentore, utilizzando il modello 1, deve richiedere alla competente Provincia

- di essere registrato in BDR/BDN (allevamento "uccelli da richiamo")
- di essere autorizzato ad utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi

In particolare il richiedente si impegna al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.

La Provincia registra in BDR/BDN il detentore tramite le informazioni utili a tale scopo e riportate nel Modello 1 e rilascia l'autorizzazione fornendo al richiedente, con addebito di rimborso spesa:

- contrassegno inamovibile (uno per ciascun richiamo dichiarato) riportante l'identificativo individuale (sigla Provincia di appartenenza del detentore più numero progressivo); tali



ALLEGATO A - DISPOSIZIONI SANITARIE IN MERITO ALLA DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DEI VOLATILI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELLA ATTIVITA' VENATORIA -

identificativi devono anche essere inseriti in BDR/BDN associandoli al detentore ai quali sono stati assegnati;

- documento autorizzativo riportante le seguenti informazioni:
 - codice aziendale di registrazione in BDR/BDN
 - dati identificativi del detentore (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di licenza di caccia, recapito telefonico)
 - localizzazione del sito di detenzione abituale dei richiami
 - elenco dei richiami autorizzati con relativo identificativo individuale
 - ATC/CA/AFV/ Appostamento fisso in cui è concessa l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami
 - tracciabilità delle movimentazioni/eventi

